

**Comune di Praia a Mare**  
**(Provincia di Cosenza)**

Verbale n. 12 del 28 giugno 2022

**IL REVISORE UNICO**

L'anno 2022 il giorno ventotto del mese di giugno è presente il Revisore Unico del Comune di Praia a Mare (CS) nominato con D.C. n.16 del 12.11.20, per il triennio 2020/2023, col seguente ordine del giorno:

“parere sull'approvazione del PEF TARI 2022/2025 e delle tariffe TARI 2022”.

Premesso che:

- con mail del 27.06.22, il Responsabile dell'area economica finanziaria del Comune di Praia a Mare chiedeva parere avente ad oggetto: “parere proposta deliberazione di CC”;
- alla mail veniva allegata la seguente documentazione: tariffe TARI 2022, relazione di accompagnamento al piano finanziario (PEF) tari 2022/2025, fabbisogni standard rifiuti anno 2022;
- successivamente, con mail odierna veniva trasmessa proposta di delibera di CC del 28.06.22, avente ad oggetto: “approvazione del piano finanziario TARI 2022/2025 e delle tariffe TARI 2022” e validazione PEF;

**Visto**

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Tenuto conto che:

- il D.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea, che apportando modifiche al D.lgs. n. 152/2006 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo. In particolare il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto su:
  - l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
  - l'art. 184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l'altro, al comma 3, l'elenco dei rifiuti speciali;
  - l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- l'art. 238, comma 10 del TUA che prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni.

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);  
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Verificato che:

- secondo quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;  
- ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopraddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;  
- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con delibera di CC n. 4 del 13.04.22;  
- ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- con decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 è stata approvata la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2022/2024 dei Comuni;  
- è stata apposta la validazione da parte di un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà, distinto dal soggetto che assolve le funzioni gestionali del servizio, quale l'Ing.Ernesto Infusino, prot. n. 21358 del 28.06.2022.

Acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'area Economica Finanziaria;  
- l'allegato nel quale vengono riportate le tariffe della TARI 2022.

Tanto premesso, il Revisore Unico, dopo un'attenta disamina sulla documentazione prodotta

*esprime parere favorevole*

sulla proposta di delibera di CC del 28.06.22, avente ad oggetto: “approvazione del piano finanziario TARI 2022/2025 e delle tariffe TARI 2022”.

Copia del presente verbale viene trasmessa, a cura dell'ufficio protocollo, al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile dell'area economica finanziaria.

Il Revisore Unico



*Chiara Caporale*